

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITA' AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 240/2010

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina:

a. la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la Premialità, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell'art. 9, L. 30/12/2010, n. 240 e dell'art. 1, comma 16, L. 4/11/2005, n. 230.

2. I beneficiari delle risorse del Fondo sono i professori e i ricercatori in regime di tempo pieno e il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

Art. 2

Costituzione del Fondo

1. Il Fondo destinabile al personale docente e ricercatore è costituito con le risorse derivanti:

a) dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali triennali ai professori e ricercatori dell'Ateneo (art. 6, comma 14, ultimo periodo, L. n. 240/2010)

b) dai finanziamenti derivanti dai progetti ministeriali "Dipartimenti Universitari di Eccellenza" per la quota parte prevista nei budget regolarmente approvati dal MIUR

c) dalle somme attribuite con decreto dal MIUR, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti dagli Atenei effettuata dall'ANVUR (art. 9, comma 1, secondo periodo, L. n. 240/2010)

d) dalle risorse derivanti dai recuperi dei compensi ricevuti per incarichi esterni svolti da professori e ricercatori senza la preventiva autorizzazione dell'Ateneo (art. 53, comma 7, D.Lgs. 30/3/2001, n. 165)

e) dalle risorse appositamente stanziare dall'Ateneo ai sensi dell'art.1, comma 16, L. n. 230/2005;

f) dalle risorse che i Dipartimenti e le altre strutture di Ateneo possono destinare al Fondo purché provenienti da finanziamenti esterni.

2. Il Fondo destinabile al personale tecnico amministrativo è costituito con le risorse derivanti:

a) dai finanziamenti derivanti dai progetti ministeriali "Dipartimenti Universitari di Eccellenza" per la quota parte prevista nei budget regolarmente approvati dal MIUR

b) dalle risorse derivanti dai recuperi dei compensi ricevuti per incarichi esterni svolti da professori e ricercatori senza la preventiva autorizzazione dell'Ateneo (art. 53, comma 7, D.Lgs. n. 165/2001)

c) dalle risorse che i Dipartimenti e le altre strutture di Ateneo possono destinare al Fondo purché provenienti da finanziamenti esterni.

3. Il Fondo destinabile al personale docente e ricercatore e al personale tecnico amministrativo può essere integrato da:

a) finanziamenti pubblici e privati ovvero con una quota dei proventi delle attività conto terzi deliberata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico. Tale quota è aggiuntiva rispetto ai prelievi sulle entrate previsti dal Regolamento per la gestione delle attività di autofinanziamento

b) una quota delle spese generali prevista per l'attivazione di Master, corsi di alta formazione e di formazione professionale, in misura pari a quanto previsto dai relativi Regolamenti

c) ulteriori risorse destinate alla predetta finalità dalla legge, da regolamenti di Ateneo o da deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

4. I finanziamenti pubblici e privati possono integrare il Fondo, di cui al comma precedente, unicamente se non vi sono previsioni ostantive di compensi al personale da parte del Committente o da regolamentazioni sulla base delle quali i contributi sono stati erogati. La mancanza di tali previsioni ostantive è attestata dal Responsabile del finanziamento, salvo verifica da parte degli uffici competenti.

Art. 3

Modalità di utilizzo del Fondo

1. Le risorse costituenti il Fondo ai sensi dell'art. 2, comma 1 del presente Regolamento sono finalizzate ad attribuire un compenso aggiuntivo a favore di professori e ricercatori a tempo pieno in relazione agli impegni ulteriori rispetto a quelli obbligatori in attività di ricerca, didattica e di gestione, oggetto di specifici incarichi, a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi.

2. Gli incarichi devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e doveri di ufficio.

3. Gli incarichi relativi all'attività didattica non possono avere per oggetto affidamenti di corsi di studio o attività didattica integrativa.

4. Le tipologie di incarichi attribuibili relativamente alle attività aggiuntive di didattica, ricerca e gestionali con i relativi compensi sono definite dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico.

5. Sono attribuiti compensi aggiuntivi al personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo limitatamente alle risorse di cui all'art. 2, comma 2, previa attribuzione dei corrispettivi incarichi come di seguito disciplinati.

6. Possono, altresì, essere attribuiti compensi aggiuntivi a professori, ricercatori e al personale tecnico-amministrativo che hanno contribuito all'acquisizione e gestione di finanziamenti pubblici e privati ovvero commesse conto terzi, nei limiti delle risorse attribuite al Fondo ai sensi dell'art. 2, comma 3 del presente Regolamento. Il contributo all'acquisizione, gestione e realizzazione delle attività innanzi dette deve essere adeguatamente motivato e documentato.

Art. 4

Dipartimenti di Eccellenza

1. Ai professori, ai ricercatori e al personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo coinvolto, a vario titolo nei progetti ministeriali "Dipartimenti Universitari di Eccellenza", di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e all'art. 2, comma 2, lettera a), è riconosciuto, laddove gli stessi concorrano positivamente alla realizzazione del progetto e al raggiungimento degli obiettivi ivi previsti, un compenso aggiuntivo, individuato nei progetti come premialità, la cui attribuzione ed erogazione è disciplinata dal presente articolo.

2. Gli incarichi per le attività premiabili, così come indicate nei progetti approvati dal MIUR, sono attribuiti al personale di cui al comma 1 appositamente individuato con delibera del Consiglio di Dipartimento. La delibera dovrà precedere l'avvio delle attività e indicare il beneficiario, le motivazioni, le attività, la durata, le modalità di valutazione, la quantificazione del compenso nei limiti e in coerenza con il presente Regolamento, la copertura finanziaria, i tempi di erogazione.

3. Il conferimento degli incarichi e i provvedimenti relativi ai compensi da attribuire e da erogare sono disposti dal Rettore e dal Direttore Generale, rispettivamente per il personale docente e per il personale tecnico-amministrativo.

Art. 5

Modalità di conferimento degli incarichi

1. I provvedimenti di conferimento dell'incarico devono indicare il contenuto, la durata e il compenso previsto, la copertura finanziaria e tutti gli elementi necessari ed utili alla verifica del conseguimento del risultato.
2. Il conferimento di incarico e i provvedimenti relativi ai compensi da attribuire e da erogare sono disposti dal Rettore per il personale docente e dal Direttore Generale per il personale tecnico-amministrativo.
3. Non possono essere affidati con le modalità di cui al presente Regolamento incarichi di natura professionale.

Art. 6

Modalità di attribuzione dei compensi

1. I compensi di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento sono erogati, di norma, al termine dell'incarico e a seguito di verifica della regolare esecuzione dello stesso da parte del Rettore o del competente Direttore di Dipartimento.
2. I compensi a professori e ricercatori sono erogati sempre che abbiano assolto agli obblighi didattici.
3. I compensi a professori e ricercatori possono essere destinati, su richiesta degli interessati, al finanziamento dell'attività di ricerca.
4. I compensi di cui all'art. 3, commi 5 e 6, possono essere erogati su richiesta del responsabile scientifico/coordinatore del progetto/attività sempre che sia stato adeguatamente e preventivamente formalizzato il gruppo di lavoro che ha contribuito all'acquisizione delle commesse o dei finanziamenti. Detti compensi sono erogati dopo la riscossione delle risorse esterne e a seguito di verifica della regolare esecuzione dell'incarico da parte del responsabile scientifico e/o responsabile amministrativo.
5. Tutti i compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente.

Art. 7

Norme finali ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.
2. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web di Ateneo